

Sent. 488/2010

N. 23951

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Dott. Antonio VETRO	Presidente
Dott. Vito TENORE	Magistrato rel.
Dott. Francesco LOMBARDO	Magistrato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 23951 del registro di segreteria, nei confronti di:

M GIOVANNI BATTISTA, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Blasi e presso la stessa elettivamente domiciliato in XXX, via XX Settembre 24

R GIORGIO ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Mainini e Maurizio Mengassini e presso la prima elettivamente domiciliato in XXX, via C. Battisti 15

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio;

ascoltata, nell'odierna udienza pubblica del 9.7.2010, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Adriano Gribaudo e degli avv. Blasi e Mengassini per ii convenuti;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 5 ottobre 2006, la Procura regionale citava in giudizio i soggetti in epigrafe, ex dipendenti del Comune di XXX (rispettivamente, Direttore del Settore parchi e giardini e funzionario del Settore) per sentirli condannare al risarcimento del danno all'immagine in favore dell'amministrazione comunale per l'importo complessivo di euro 25.822,84 (vecchie lire 50.000.000).

La vicenda, segnalata dal Segretario generale del Comune di XXX in data 7 febbraio 2006, traeva origine dalle anomalie contabili (duplicazione di fatturazioni, artificiosi frazionamenti di lavori appaltati) incorse nell'acquisto di piante per rimboschimento ed esecuzione di opera di sistemazione del verde cittadino, anomalie denunciate a suo tempo dall'allora assessore all'ecologia Cinzia Barone (esposto denuncia del 6 dicembre 1990) ed indagate sia in sede penale e sia in sede contabile (competente la Procura generale della Corte dei conti).

Gli episodi segnalati nella denuncia del 1990 erano: a) la fornitura di una pianta in Via Borgogna, per la quale furono emesse due diverse fatture, recanti importi diversi per la stessa fornitura; b) il consolidamento dell'area "Monte Stella" per le celebrazioni del Carnevale Ambrosiano 1988. In particolare, gli investigatori penali si concentrarono su quest'ultima vicenda, le cui anomalie sono sintetizzabili nell'affidamento dei lavori a due diverse ditte (G e S) di cui soltanto la prima fu l'effettiva esecutrice, mentre la seconda (la stessa della vicenda dell'albero di Via Borgogna) aveva sì un contratto di manutenzione aperto con il Comune, ma non svolse i lavori nell'area "Monte Stella". Tutto ciò in base ad un accordo interno tra le imprese che comprendeva lo "scambio di lavori" e relativa regolazione interna delle poste contabili, di cui esse non avrebbero informato il direttore dei lavori R.

Il Tribunale ordinario di XXX, con sentenza depositata il 2 febbraio 2002, n. 2202, condannava il M alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed il R alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i

reati di falso, peculato, falsa attestazione (ed abuso d'ufficio per altri profili qui non rilevanti). La sentenza fu confermata in grado di appello (Corte di appello di XXX, 9 dicembre 2002, n. 6099). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29129 depositata il 2 luglio 2004, assolveva invece gli imputati dal reato di peculato, perché il fatto non sussiste, dichiarando la prescrizione degli altri reati ascritti. Nel contempo, rinviava al giudice civile per la determinazione dei danni conseguenti ai reati prescritti.

Di conseguenza, la Procura regionale di questa Corte determinava l'importo del danno parametrandolo in relazione alla parte dei lavori oggetto di falsa attestazione (vecchie lire 50.000.000), ritenendo che l'operato dei funzionari comunali, anche se scevro dai profili di peculato, sia foriero di danno patrimoniale all'immagine.

Secondo le risultanze penali, i convenuti avevano frazionato artificialmente l'appalto di lavori di consolidamento del terreno (previsti per lire 150.000.000) allo scopo di eludere il divieto di affidare a trattativa privata lavori di importo superiore a 100.000.000 di lire, perché l'urgenza di provvedere non consentiva il ricorso alla gara pubblica. Di conseguenza, i lavori eccedenti l'importo affidato a trattativa privata furono, di fatto, eseguiti dalla stessa ditta G, anche se dal libretto misure della ditta S risultava diversamente: venivano infatti esposti mq. 2400 di fornitura e spandimento mai eseguite dalla ditta stessa.

Il dott. M, costituito in giudizio con memoria depositata il 18 aprile 2007, ha chiarito che dei fatti oggetto del presente giudizio la Procura contabile fu informata sin dal 1992 e che, in data 21 aprile 1995, il V.P.G. presso la Procura contabile chiese al Procuratore della Repubblica informazioni circa lo stato del procedimento penale (e che, in data 10 dicembre 1998, il P.M. penale trasmise copia del decreto che disponeva il giudizio), mentre l'invito a dedurre risultava notificato al M soltanto il 27 aprile 2006. Pertanto, si eccepiva la prescrizione dell'azione contabile, trattandosi di fatti accaduti nel 1988 e noti alla Procura contabile dal 1992.

Veniva poi eccepita l'inammissibilità dell'azione per mancata correlazione tra la falsa attestazione contestata in sede di invito a dedurre e la violazione delle norme pubblicistiche in materia

di affidamento dei lavori a trattativa privata riversata nell'atto di citazione.

Nel merito, il M contestava la tesi accusatoria dell'artificioso frazionamento dei lavori, in quanto la normativa all'epoca vigente consentiva tale modalità, quando ciò risultasse più vantaggioso per l'amministrazione (art. 37, r.d. n. 827 del 1924) mentre l'urgenza di provvedere giustificava il ricorso alla trattativa privata senza limiti di importo (art. 41, r.d. n. 827 del 1924; art. 28, l.r. n. 70 del 1983), tanto più considerando che questa condotta non aveva comportato un maggior esborso da parte del Comune (ha stabilito il giudice penale che non vi fu duplicazione di lavori né di costi). Veniva poi riaffermata la tesi (già proposta in sede penale) dell'assoluta estraneità del convenuto (non direttore dei lavori) all'accordo interno tra le ditte G e S. Con riferimento al pregiudizio sofferto dall'ente, si sottolineava che il danno definito dalla Corte di Cassazione è una sorta di "danno potenziale" bisognevole dei necessari riscontri e, comunque, riferito alla sola posizione del R. In concreto, questo danno sarebbe invece da escludere perché il comportamento contestato costituì un vantaggio economico per l'ente (per il maggior ribasso applicato dalla ditta S) e per l'intera collettività, beneficiaria della manifestazione resa possibile dall'efficiente azione dei convenuti. Diversamente opinando, sostiene il M, si adotterebbe uno schema di responsabilità formale che prescinde dall'aspetto psicologico ma anche dall'effettività del danno. Da ultimo, si contestava la quantificazione del danno - commisurata unicamente all'entità dei lavori oggetto della presunta falsa attestazione - e la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto forma di dolo eventuale perché, all'epoca dei fatti, era assai improbabile che i convenuti avessero la consapevolezza di arrecare un grave nocumento all'immagine dell'ente (vista la recente elaborazione giurisprudenziale di tale figura di danno) e, comunque, la gravità della colpa dovrebbe essere esclusa anche per l'assenza di divieti in tal senso nella normativa allora vigente.

L'arch. R, costituito in giudizio con memoria depositato in data 18 aprile 2007, ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità, l'inammissibilità dell'atto di citazione per omessa considerazione delle deduzioni presentate in seguito ad invito a dedurre e per indeterminatezza degli

addebiti. A quest'ultimo riguardo, ha fatto presente che manca qualsiasi indicazione di prova circa la falsificazione del libretto delle misure e che la contestazione dell'artificioso frazionamento dell'appalto appariva incoerente con la circostanza che i relativi atti non sono stati impugnati né annullati in sede di autotutela. Evidenziava la propria estraneità all'affidamento del secondo appalto alla S, il cui direttore-lavori era stato il dr.M, reale utilizzatore in modo improprio del libretto delle misure a propria insaputa.

Con sentenza 29.6.2007 n.355, questa Sezione dichiarava prescritta l'azione della Procura, ma la Sezione terza di appello, con sentenza 27.10.2009 n.460 annullava la decisione di primo grado, ritenendo non prescritta l'azione giuscontabile, stante l'effetto interruttivo della parallela costituzione di parte civile, e rimetteva le parti al giudice di prime cure per il merito.

Il giudizio veniva dunque riassunto innanzi a questa Sezione dalla Procura contabile che si riportava ai rispettivi atti.

Si costituivano in riassunzione anche i due convenuti, ribadendo gli argomenti già oggetto di memorie iniziali ed eccependo (la difesa del M) la sopravvenienza dell'art.17, co.30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), norma ostativa alla giurisdizione contabile nel caso di specie e la nullità della citazione in riassunzione.

All'udienza del 9.7.2010, udita la relazione del magistrato designato, prof. Vito Tenore, i difensori dei convenuti e la Procura attrice sviluppavano gli argomenti già oggetto delle rispettive memorie. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione, avendo la Procura puntualmente richiamato l'originario atto di citazione del 5 ottobre 2006, recependone dunque *per relationem* i contenuti, ivi compresi gli avvisi ex artt.163 seg.c.p.c. ivi puntualmente indicati e ben noti ad ambo i convenuti originari ed attuali, che hanno spiegato idonee difese costituendosi tempestivamente e confermando così il "raggiungimento dello scopo" dell'atto di riassunzione. alcuna violazione del contraddittorio risulta dunque compiuta. Del resto la stessa Cassazione ha più volte ribadito che

“costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (elementi plasticamente evidenti nell'atto di riassunzione 27/28.1.2010); la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. non determina la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione“ (Cass., sez.lav., 14 marzo 2001 n. 3695; id., 17.10.2001 n.12652). Anche questa Corte ha affermato che per la validità dell'atto di riassunzione non è necessario che in esso siano riprodotte le domande in modo specifico ma è sufficiente che sia richiamato, senza necessità di integrale e testuale riproduzione, l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell'atto di riassunzione, purchè risultino comunicati alla controparte i nomi delle parti e gli elementi indispensabili per l'identificazione delle ragioni della controversia (ex pluribus C.conti, sez.I app., 18 marzo 2010 n.191).

La domanda attorea è altresì ammissibile, con ciò respingendosi l'eccezione di discrasia tra contenuto dell'invito a dedurre e contenuto della citazione formulata a p. 22 della memoria difensiva del M, in quanto la citazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del convenuto, è riproduttiva, in fatto e in diritto, delle medesime contestazioni mosse al M nell'invito a dedurre inoltratogli.

2. Parimenti infondata è la dedotta eccezione di nullità (p. 16 memoria R) per mancata valutazione delle deduzioni inviate in riscontro all'inoltrato invito, avendo la Procura ben soppesato, disattendendole, le argomentazioni difensive. Del pari da respingere è l'asserita prescrizione dell'azione contabile (v. p. 15 memoria R) per violazione dell'art.7, l. n.97 del 2001 per superamento dei 30 gg ivi previsti, avendo più volte chiarito questa Corte che il suddetto termine ha natura ordinatoria e non perentoria, come erroneamente ritenuto dalla difesa del Convenuto (sul punto leggesi la accurata motivazione di C.Conti, sez.Lombardia, 13 maggio 2008 n.284, a cui adde. C.conti, sez.Lombardia, 29 settembre 2005 n.576 ; id., sez.giur.Puglia, 17 giugno 2004

n.531; id., sez.giur.Veneto, 6 maggio 2003 n.598).

3. Venendo al dedotto (dalla difesa del M) difetto di giurisdizione sulla domanda attorea a fronte del sopravvenuto art.17, co.30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), osserva la Sezione, a fronte della ostinata reiterazione anche in questa sede della eccezione da parte della difesa del M (già confutata in sede di appello con la ricordata 27.10.2009 460), che parte attrice rivendica il ristoro di un danno all'immagine della P.A. a fronte di tre reati inizialmente ipotizzati in capo ai convenuti per i soli fatti *sub iudice*: peculato consumato, peculato tentato (questi due esclusi dalla Cassazione penale) e falso.

Occorre *in primis* valutare se al presente risalente giudizio sia temporalmente applicabile l'art.17, co.30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) che in base ad una testuale e non condivisibile lettura (smentita da questa Corte in varie decisioni) riconoscerebbe la giurisdizione contabile su danni all'immagine frutto dei soli reati annoverati nell'art.7, l. n.97 del 2001, statuendo che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della [legge 27 marzo 2001, n. 97](#). A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al [comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”*.

Il suddetto art.7, l. n.97 del 2001, a sua volta, fa riferimento alla *“sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”*.

E' stato ampiamente chiarito da tutte le pronunzie di questa Corte dei conti sinora intervenute (v. Corte dei conti, Sez.giur. Lombardia, 20 ottobre 2009 n.641; id., sez.giur. Campania, 14.10.2009, n. 369 e 27.10.2009, n. 377; id., Sez.giur.Veneto, 14.10.2009, n. 673; id., Sez.giur. Sicilia, 14.10.2009, n. 218) che la norma contestata - oltre che influire sui presupposti sostanziali, cioè sulla configurabilità stessa del danno all'immagine - incide direttamente sulla legittimazione processuale del Requirente contabile ad agire a tutela delle finanze pubbliche lese dai corrispondenti comportamenti illeciti; è pertanto evidente il carattere processuale della disposizione, che come tale è dunque immediatamente applicabile a tutti i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Del resto, a confermare tale interpretazione è sufficiente l'esame del quarto periodo del su riportato comma 30-ter, il quale esclude l'applicabilità della norma nella sola ipotesi in cui sia stata già emessa una sentenza, sia pure non definitiva.

Tuttavia, adattando tali principi alla specie, è evidente, come già statuito dalla sez.III di appello con la ricordata sentenza 27.10.2009 460 (che ha rimesso le parti a questo giudice), che la norma non può applicarsi al caso in esame, essendo intervenuta la sentenza n.355 del 2007 di questa sezione ben prima dell'entrata in vigore del cennato art.17, co.30, che testualmente esclude la sua applicazione qualora sia *"gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Ciò chiarito, escluso l'impatto di tale art.17, co.30-ter nel caso in esame, va rimarcato che la Corte di Cassazione, con sentenza n.29129 del 2004, ha in sede penale assolto i convenuti dall'imputazione di peculato e peculato d'uso "perché il fatto non sussiste", con conseguente inconfigurabilità del fatto storico-giuridico (il peculato) all'origine di qualsiasi ipotetico danno all'immagine (in realtà non rivendicato dalla Procura) derivante da tale reato.

4. Venendo alla esclusiva domanda attorea concernente il preteso risarcimento del danno all'immagine connesso a reati di falso, osserva la Sezione che per tali reati la suddetta sentenza n.29129 del 2004 della Cassazione ha definitivamente statuito la prescrizione penale, circostanza non

ostativa, trattandosi di giudizio non toccato dal sopravvenuto art.17, co.30-ter cit. (v. sopra), alla giurisdizione contabile sul danno all'immagine per condotte fattualmente poste in essere dai convenuti (ancorchè prescritti) concernenti reati diversi da quelli della l. n.97 del 2001 che l'art.17, co.30-ter .

Ciò che va verificato è se dalla lettura degli atti e, in particolare, dalle vicende vagliate in sede penale, sia desumibile una condotta illecita dei due convenuti foriera di danno all'immagine.

E' stato acclarato definitivamente in sede penale che per il consolidamento (drenaggio e inghiaimento) dell'area "Monte Stella" per le celebrazioni del Carnevale Ambrosiano 1988, vi fu l'affidamento degli unitari lavori (progettati dai due attuali convenuti) a due diverse ditte (G e S), di cui soltanto la prima fu l'effettiva esecutrice, mentre la seconda, che già aveva un contratto di manutenzione aperto con il Comune, non svolse i lavori di inghiaimento nell'area "Monte Stella" del secondo appalto da 50 milioni di lire di cui era stata formale appaltatrice (il primo appalto da 100 milioni per drenaggio era stata assegnato ed eseguito dalla G). Tutto ciò in base ad un accordo interno tra le 2 imprese che comprendeva lo "scambio di lavori" e relativa regolazione interna delle poste contabili. Tale sostituzione dell'impresa esecutrice del secondo appalto (in realtà sviluppo e completamento del primo) non fu mai avallata da nessun atto formale della PA committente, come prescritto dalla normativa vigente.

A fronte di tale fatto storicamente certo e riconosciuto da tutti gli imputati della vicenda (compresi i titolari delle 2 imprese), risulta in questa sede giuscontabile irrilevante, a fronte di una domanda attorea di risarcimento danni all'immagine della PA, la verifica se tale scelta di frazionamento anomalo dell'unitario appalto da 150 milioni tra due (formalmente) distinte imprese, avente chiara finalità di aggirare il tetto dei 100 milioni per la trattativa privata ed evitare gara pubblica, sia stato dettato da motivate esigenze di urgenza, se abbia arrecato maggiori o minori costi di realizzazione per il Comune di XXX, se sia stata utile o meno per il Comune di XXX per gli scopi istituzionali (buon esito del Carnevale Ambrosiano) raggiunti e sia legittima o meno a fronte del suo mancato annullamento giudiziale o in autotutela.

Ciò che secondo la domanda attore rileva in questa sede è se, a fronte dei due successivi progetti (per lavori da 100 e da 50 milioni di lire, rispettivamente per drenaggio alla G e per inghiaimento alla S) in area Monte Sella redatti da M (direttore settore parchi e giardini del Comune di XXX) e R (funzionario settore parchi e giardini), l'artificioso frazionamento dell'unitario appalto avallata dal dr.M e la falsa attestazione di una modalità di esecuzione di parte dei lavori (quelli del secondo appalto da 50 milioni x inghiaimento) in area Monte Stella da parte della impresa G in luogo della S, avallata con condotta omissiva dall'arch.R, entrambi pubblici funzionari, abbiano arrecato un danno all'immagine del Comune di XXX.

Il direttore dei lavori, arch.R, attraverso il registro di contabilità e il libretto delle misure di cui era detentore (v. sent Cass.pen 29129/2004 cit.), ben avrebbe potuto e dovuto cogliere il non corretto sviluppo dei lavori e la sostituzione delle imprese nella esecuzione del secondo appalto da 50 milioni, così come il frazionamento dei due appalti da parte del M. Né il R ha proposto querela di falso a fronte di attestazioni non veritiere a sua firma contenute nel libretto delle misure, a suo dire, imputabili a diverso direttore dei lavori, il dr. M (addeito al "secondo" appalto da 50 milioni): la circostanza che il R avesse meramente compilato, con finalità di valutazione propedeutica (p.11 mem.difensiva R) lo stato dei luoghi al 10.2.1988 e non le false attestazioni datate 5.4.1988, non è stata smentita con rituale querela di falso, per cui del contenuto non veritiero del libretto suddetto e del mutamento delle imprese esecutrici doveva ritenersi edotto anche il R (inverosimile appare poi la affermata "non conoscenza" da parte del R, v.p. 11 mem dif.cit., della ditta che il 10.2.1988 stava effettuando i lavori:, la G in luogo della S, dal momento che la ditta esecutrice era una sola ed il R era dir dei lavori del primo appalto).

A ciò aggiungasi che il ruolo istituzionale, funzionale e amministrativo dei due convenuti (Direttore del Settore parchi e giardini il M e funzionario del Settore il R) rendeva doverosamente edotti gli stessi sia del frazionamento dell'unitario appalto afferente il proprio settore, sia della non esecuzione del secondo da parte della affidataria S.

Il perseguire una finalità istituzionale e lecita, ovvero rendere in tempi rapidi e costi contenuti

utilizzabile, da parte di due funzionari pubblici, un'area (da drenare e inghiaiare) per il Carnevale Ambrosiano del 1988, non può ovviamente andare a scapito del rispetto delle leggi, come avvenuto nella specie, ove il raggiungimento di tale scopo istituzionale è passato attraverso un artificioso frazionamento di unitari lavori, eseguiti poi dalla medesima impresa G pur a fronte di due distinte imprese affidatarie a trattativa privata. In sintesi: la logica dell'obiettivo nella pubblica amministrazione non può andare a discapito del rispetto delle leggi (quali quelle sulle pubbliche gare o sulla esecuzione dei lavori solo e soltanto da parte dell'affidatario dell'appalto).

Tuttavia, il violare leggi o regole procedurali su gare pubbliche, mentre potrebbe comportare un reato (escluso nella specie) e un illecito disciplinare (ma alcuna iniziativa parrebbe essere stata intrapresa dal Comune), o, in questa sede, un evidente danno da lievitazione dei costi (*ergo* un danno diretto da "mancata gara", non reclamato però in questa sede e, comunque, non desumibile dagli atti), non comporta un automatico danno all'immagine della PA, ove non risulti provato un ritorno negativo per il prestigio e la credibilità del Comune di XXX.

Questo danno, nella specie, come statuito anche in sede penale (ove la quantificazione della lesione all'immagine è stata demandata dalla Cassazione, con la cennata sentenza 29129/2004, al giudice competente ex art.622 cpp), ben sussiste ("potenzialmente rimane" afferma testualmente la Suprema Corte), non potendosi ritenere che la falsificazione di atti, connessa ad un discutibile frazionamento di appalti (in deroga alla doverosa gara, che era e resta la regola nel nostro ordinamento) di lavori, non arrechi un danno all'immagine della PA.

Tuttavia, a fronte dell'importo di 25.822,84 euro reclamati dalla Procura, e genericamente ancorato all'importo del secondo appalto (da 50 milioni di lire), ritiene il Collegio di dover ridurre sensibilmente l'entità, in assenza di prova di particolari spese promozionali sostenute dal Comune di XXX per "bilanciare" tale increscioso episodio e di un rilevante *clamor* giornalistico nazionale documentato dalla Procura (agli atti si rinviene solo un ritaglio di quotidiano, Il giornale del 25.4.1991). Ma, soprattutto, la tipologia dei fatti posti in essere non ha evidenziato l'appropriazione di somme da

parte dei due convenuti, o un utilizzo non istituzionale della (illegittimamente duplice) attività negoziale intervenuta e dei relativi costi pubblici, o una lievitazione dei costi dei lavori per la scissione dell'unitario appalto. Tali considerazioni, pur a fronte di un grave fatto di scissione di appalti, di falsificazione e di tollerata esecuzione da parte di soggetto non affidario dei secondi lavori, portano il Collegio a ritenere congruo l'importo, ad oggi già rivalutato, di euro 5.000 (cinquemila) per danno all'immagine invocato dalla Procura attrice, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna in solido i convenuti al pagamento della somma di euro 5.000 (cinquemila) ad oggi già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro

XXX, 9 luglio 2010.

Il Relatore

Il Presidente

Vito Tenore

Antonio Vetro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 6/08/2010

.....